

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 861-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1964
(V. Stampato n. 1799)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 1964*

Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 1964

Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13^a mensilità per gli anni 1964 e 1965

ONOREVOLI SENATORI. — Lungo e difficile potrebbe essere il compito del relatore se questi dovesse riportare al Senato gli echi della discussione avvenuta in seno alla 5^a Commissione, nella quale sono affiorati tutti i temi di un dibattito che sempre trova una rispondenza profonda nel pensiero e nelle preoccupazioni di quanti hanno funzione di guida dello Stato italiano: quello sulla situazione del nostro apparato burocratico.

In realtà, nonostante lamentele, accuse generiche e specifiche, analisi molto più spesso superficiali che approfondite, proposte di tutte le specie, una realtà è presente al popolo italiano. E questa realtà è sintetizzabile in contrastanti, ma certamente vere constatazioni. La nostra burocrazia è da alcuni punti di vista pletorica, da altri assolutamente deficitaria; gli stipendi e le indennità che si pagano, maggiorati di tutti gli accessori, impegnano complessivamente più del 50 per cento delle entrate dello Stato, ma singoli dipendenti, specie quelli di alcune categorie, percepiscono assolutamente meno di quel che dovrebbero percepire (ed è per questo che per alcune carriere, soprattutto tecniche, è inutile che si bandiscano i concorsi): vi sono impiegati che lavorano dedicando tutti se stessi alla causa pubblica e ve ne sono altri che hanno saputo accantonarsi in posti dove il lavoro certamente non logora; eppure è difficilissimo tener conto della redditività dei primi e dell'insufficienza dei secondi anche solo agli effetti della carriera. Personali che certamente non hanno maggiori responsabilità di altri che hanno trattamenti tradizionalmente privilegiati, altri la cui attività è certamente molto più necessaria o che devono assumersi gravissime responsabilità, almeno in casi particolari, sono invece legati a carriere lentissime e molto spesso non trovano le possibilità di giungere ai gradi superiori.

E non parliamo delle differenze di trattamento tra il personale civile e i militari agli effetti della carriera dal punto di vista degli obblighi disciplinari e dei vincoli alla libertà di disporre di se stessi: sono differenze che non trovano corrispondenza che in piccolissima parte nelle diversità di trattamento economico.

Vi sono poi le disparità di trattamento fra personali dipendenti dallo Stato e personali dipendenti dagli enti pubblici economici o da quegli istituti parastatali nei quali la più concreta sensibilità delle condizioni alle quali un bravo funzionario può essere assunto e mantenuto in carica ha costituito la base e la ragione fondamentale di trattamenti che sembrano siderali ai colleghi delle carriere statali, anche a quelli che nominalmente dovrebbero esercitare sui primi il controllo.

Questa situazione tutta intessuta di contrasti e di irrazionalità è causa anche di continui malcontenti e di continue proteste. Nella speranza di ottenere aumenti salariali giustificabili ogni categoria ha cercato un appiglio per ottenere indennità speciali, trattamenti privilegiati, condizioni particolari di carriera e così via; ma ottenuto dai primi lo aumento, questo è stato a sua volta motivo per le richieste di altri interessati, l'accoglimento di queste ha creato il malcontento di coloro che ritenevano di aver acquisito il diritto non solo ad una data remunerazione, ma anche ad un certo distacco, naturalmente in aumento, rispetto al trattamento delle altre categorie.

Conseguenza di tutto ciò è stato il fatto che gli aumenti che sono stati volta a volta ottenuti, con movimenti sindacali o per giusto riconoscimento del Governo e del Parlamento, hanno dato origine ad una selva di disposizioni accavallantesi le une sulle altre e complessivamente ad un trattamento in cui la casistica è infinita, ma in cui predomina la provvisorietà, e qualche volta si insinua la irrazionalità.

Con un movimento che vorremmo dire pendolare molto facilmente spiegabile, le fasi del progressivo miglioramento degli statali italiani si sono succedute secondo un criterio abbastanza semplice: vi sono state le fasi delle richieste di appiattimento e di conglobamento e le fasi della esaltazione delle specializzazioni, per ottenere la diversificazione delle remunerazioni e degli aumenti accessori o integrativi.

Dopo la concessione dell'assegno integrativo a tutti i personali che non godono di trattamento particolare (legge 10 agosto 1964, n. 662) e prima dell'assegno tempora-

neo e delle indennità speciali, si è avuto il grande movimento per il conglobamento. Si è domandato, da parte dei rappresentanti sindacali, che tutte le remunerazioni dovessero rientrare nello stipendio diventandone parte a tutti gli effetti, compreso quello del trattamento di quiescenza.

Il Ministero del tesoro ed il Ministro per la riforma burocratica dovettero però far presente che, se dal punto di vista del principio la richiesta poteva essere giustificata, da quello dell'onere che si accollava al bilancio dello Stato, la concessione non si poteva fare: anche perchè in realtà, nel momento in cui singoli benefici erano stati concessi, se ne era via via sancita la estraneità al vero e proprio trattamento economico spettante ai dipendenti dello Stato.

Dopo lunghe discussioni e trattative, il Governo ebbe la possibilità di concedere sia pure gradualmente il conglobamento con alcune norme di attuazione limitatrici degli effetti relativi.

Il disegno di legge che è oggi in discussione riguarda appunto quel tanto di concessioni che il Governo ha ritenuto di poter proporre al Parlamento e che la Camera dei deputati ha già approvato.

In che cosa consistono le concessioni? Sostanzialmente: *a)* nel conglobamento dello assegno temporaneo e degli aumenti concessi in parallelismo a partire dal 1° gennaio 1965; *b)* nel conglobamento della indennità integrativa e delle altre indennità di analoga natura a partire dal 1° marzo 1966; *c)* nel miglioramento della indennità di buona uscita, in misura minore per coloro che vengono a cessare dal servizio prima del marzo 1966 ed in misura superiore per coloro che cesseranno dopo il marzo 1966; *d)* nel miglioramento del trattamento di quiescenza, sul quale non influirà per ora il concesso conglobamento, mediante aumento delle integrazioni temporanee; *e)* nella concessione in modo stabile e definitivo della tredicesima mensilità in misura completa; *f)* in qualche altra concessione di minore importanza. Per la precisazione delle formule attraverso le quali sancire la maggior parte delle concessioni previste adattandole a tutti i casi vi è proposto, onorevoli senatori, di conce-

dere delega al Governo, con brevissimo termine per provvedere (sei mesi). Solo per l'aumento della tredicesima mensilità vi si propone di deliberare direttamente.

Quali i criteri ispiratori delle norme immediatamente formulate nel disegno di legge e di quelle di cui si propone la delega?

Anzitutto l'accennata gradualità del riassorbimento nella remunerazione delle indennità attualmente godute. In secondo luogo il concetto che l'assunzione nello stipendio o nelle paghe o nelle retribuzioni delle indennità accennate non debba portare a diminuzione delle stesse per effetto della applicazione che viene fatta sugli stipendi di trattenute che oggi non si fanno sulle indennità. In terzo luogo la riduzione del massimo delle ore straordinarie concedibili al personale in via ordinaria o in via straordinaria, con autorizzazione del Ministero del tesoro. In quarto luogo la precisazione che anche l'aumento delle indennità di buona uscita dovrà essere fatto per scaglioni (indennità di un ventesimo dell'80 per cento della misura dell'ultimo stipendio annuo per ogni anno di servizio computabile per le cessazioni dal servizio che avverranno dal 1° gennaio 1965, indennità dell'80 per cento di una mensilità lorda dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio per le cessazioni che avverranno a partire dal 1° marzo 1966). In quinto luogo la modifica delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali in relazione alle modificate condizioni di remunerazione, e l'adeguamento dei limiti ammissibili per i cumuli della pensione con altri incarichi remunerati, con la concessione, nel caso del pensionato che lavori alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, della possibilità di scegliere tra la ricongiunzione dei servizi, con cessazione della pensione e restituzione di quanto percepito, e la considerazione del nuovo impiego come impiego a sè stante. Si aggiungono poi le norme già accennate per la maggiorazione della tredicesima mensilità.

Certamente l'applicazione di questi principi porterà a conseguenze che non lasciano il relatore del tutto tranquillo. Il riassorbimento, ad esempio, nello stipendio di alcuni trattamenti particolari come quello de-

gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia importando — secondo quanto è previsto dal comma terzo dell'articolo 2 — la diminuzione dell'indennità militare, ne diminuirà l'entità, in contrasto con le ragioni che giustificano la indennità militare e quella di polizia, con l'aggravante per gli ufficiali che le indennità residue non saranno più in misura correlativa ai gradi e quindi dovranno essere entro brevissimo tempo necessariamente riviste; per i sottufficiali poi il parallelismo del loro trattamento a quello del personale salariato diventerà sempre più in contrasto con le funzioni e le responsabilità che, specie per gli appartenenti agli organi di polizia, sono enormemente maggiori di quelle dei corrispondenti civili.

Con l'articolo 7 del disegno di legge viene concessa anche particolare ulteriore delega al Governo per la emanazione di nuove norme per la semplificazione dei procedimenti concernenti l'attribuzione, le variazioni e il pagamento degli stipendi, paghe e retribuzioni e altri assegni spettanti al personale statale.

Circa le norme sulla copertura degli oneri relativi al 1964 e al 1965, sono sorte discussioni. Viene a voi, onorevoli senatori, come già agli onorevoli deputati, suggerito di indicare per il 1964 la copertura col gettito conseguente al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741, e in parte col gettito conseguente al raddoppio della imposta di bollo, e per il 1965, oltre che col gettito dell'imposta di bollo, con quello del provvedimento che concerne l'imposta unica gravante sulla produzione dell'energia elettrica negli impianti gestiti dall'Enel, con una parte del gettito dell'aumento dell'IGE (addizionale di cui al recente provvedimento di aumento) e con una aliquota del gettito conseguente all'applicazione della legge 9 ottobre 1964, n. 986.

Le Aziende autonome dovranno provvedere con i propri bilanci: ove però non possano fronteggiare integralmente gli oneri inerenti alle disposizioni che abbiamo sommariamente riassunto (che si applicano pure a tali aziende) il disegno di legge prevede il consueto (ormai) ricorso ai prestiti della

Cassa depositi e prestiti ammortizzabili a carico delle aziende stesse (e se queste siano pienamente deficitarie, come le Ferrovie, a carico dello Stato). Solo per l'Azienda dei monopoli di Stato e per quella dei telefoni è previsto l'intervento dello Stato.

In seno alla Commissione finanze e tesoro non sono mancati i rilievi riguardanti la regolarità della copertura, soprattutto per quanto riguarda la utilizzazione dell'imposta a carico dell'Enel, imposta che al tempo dell'emanazione della legge sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica fu concepita come sostitutiva delle entrate dello Stato provenienti dall'applicazione dell'imposta generale sull'entrata agli scambi di energia, dell'imposta sulle società, non pagata dall'Enel, e dell'imposta di ricchezza mobile sugli utili delle società elettriche espropriate. Non minori perplessità suggeriscono le norme relative alle coperture dell'onere da parte di gestioni deficitarie come le Ferrovie o le Poste, autorizzate a contrazione di debito (copertura con debito per il solo primo anno di spese continuative, imposta ad aziende con conto economico passivo). Per le aziende poi quali quella del Monopolio tabacchi, per la quale è previsto contributo straordinario dello Stato, non è indicato chiaramente il relativo ammontare, nè è detto se alla copertura di tale esborso si provvede con quanto stabilito per gli oneri relativi ai dipendenti diretti dello Stato.

La maggioranza della Commissione finanze e tesoro non si è nascosta la gravità dell'eccezione che la Commissione stessa era chiamata a sancire di fronte alle regole di applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, che fu sempre sua cura di chiedere venissero osservate; altri membri della Commissione però, pur formulando delle riserve dal punto di vista sostanziale, ritennero che in realtà, dal punto di vista formale, la norma di cui all'articolo 81 della Costituzione possa dirsi osservata. Non sembrò dubbio a tutta la Commissione, del resto, che di fronte alla necessità di garantire la tranquillità ai dipendenti dello Stato e quindi il buon funzionamento dell'Amministrazione, fosse necessario in via eccezionale adottare l'inter-

pretazione più larga possibile dello stesso articolo 81.

Nel merito tutta la Commissione fu unanime nel giudizio sulla necessità di un provvedimento che, sia pur lentamente, avvii al riassetto dell'organizzazione burocratica italiana, pur essendovi fra i membri della Commissione stessa divergenti idee circa l'opportunità di continuare un regime di uniformità di trattamento per tutti i dipendenti statali che non può portare che a quelle deficienze di organizzazione e di funzionamento dell'apparato burocratico che sono a tutti note. Non potrebbe, infatti (il parere è condiviso personalmente anche dal referente) assicurarsi alla compagine amministrativa dello Stato una buona funzionalità se non si prendessero in considerazione le condizioni che vengono fatte nei singoli settori ai dipendenti delle aziende private, per attuare quella differenziazione di trattamento che si impone, più ancora che per giustizia, per ottenere che siano ricondotti fra le file dei funzionari i migliori elementi che la Nazione può preparare.

Altre osservazioni sono state fatte presenti per quello che riguarda il trattamento di buona uscita e quello di quiescenza. Si osserva infatti che le conseguenze dannose del collocamento a riposo per gli appartenenti alle categorie in cui i limiti di età sono fissati in misura più bassa del normale saranno aggravate se la fine del servizio avverrà prima del 1° marzo 1966, prima cioè della data alla quale la indennità di buona uscita sarà determinata sulla base dell'80 per cento delle remunerazioni lorde mensili, come sarà migliorato senza giusto motivo il trattamento privilegiato di quei funzionari per i quali il collocamento a riposo è giunto al compimento di 70 o ai 75 anni se la scadenza del limite li porterà al di là della data del 1° marzo 1966.

Qualche obiezione potrebbe anche essere sollevata in relazione alla situazione congiunturale, perchè buona parte delle maggiori entrate ottenute con provvedimenti fiscali molto discussi non finirà in investimenti produttivi, ma andrà ad aumentare la disponibilità di classi portate dalla necessità al maggior consumo; ma la giustizia e l'interesse dello Stato impongono che anzitutto sia data

tranquillità a coloro che delle operazioni dello Stato sono elemento essenziale e permanente.

Solo quando servire lo Stato potrà significare ancora garantire alla propria famiglia la sicurezza di un trattamento economico corrispondente a quello che possa essere offerto dal settore parastatale o privato, assicurare a se stesso un periodo di tranquilla quiescenza e avere per il proprio lavoro quei mezzi moderni e quelle attrezzature che non mancano ormai in qualunque azienda bene organizzata, solo allora all'apparato burocratico si potrà chiedere di corrispondere in tutto e per tutto alle esigenze di una Nazione che è in pieno sviluppo, e di una concezione economico politica secondo la quale l'organizzazione pubblica statale e locale deve penetrare sempre più con azione di impulso, di freno, di appoggio, di limitazione ed agire quindi con poteri ampiamente discrezionali nel mondo della vita economica.

Solo, d'altra parte, quando i controlli della attività dello Stato potranno essere trasformati da controlli prevalentemente formali in controlli di merito esercitati da funzionari conoscitori dei vari campi della vita economica e tecnica, remunerati quindi in corrispondenza della gravità delle funzioni loro commesse, si potrà pensare ad una vera riforma del sistema amministrativo italiano. È per questo che il provvedimento di cui si propone al Senato l'approvazione non sembra destinato ad essere definitivo.

Purtroppo la continua necessità di provvedimenti immediati, di rappezzi al sistema costringe Governo e Parlamento a rimandare sempre più la riforma sostanziale della burocrazia, ma non può essere dubbio che sotto la guida del Ministro che attualmente regge il dicastero della riforma burocratica anche alla riforma sostanziale si giungerà.

Per ora il relatore, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), si sente in dovere, sia pure con tutte le riserve per quanto è stato accennato, di proporvi l'approvazione del disegno di legge così come è stato presentato e come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

TRABUCCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, recanti norme sul trattamento economico del personale in attività di servizio ed in quiescenza delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compreso quello di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1963, n. 20, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli 2, 3, 4 e 5.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1965 saranno conglobati:

a) negli stipendi del personale di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21, l'indennità mensile attribuita con la stessa legge;

b) negli stipendi, paghe e retribuzioni del restante personale statale, l'assegno temporaneo.

Dalla stessa data l'indennità mensile e l'assegno temporaneo saranno soppressi.

Per il personale di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 1960, n. 1577, la misura dell'assegno temporaneo da conglobare sarà determinata, in relazione allo stipendio iniziale del grado di appartenenza, secondo il rapporto risultante tra l'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, e lo stipendio iniziale spettante al personale civile di corrispondente ex grado gerarchico. La differenza tra l'assegno conglobato e quello spettante sarà detratta, con effetto dalla stessa data, dalle competenze accessorie dovute agli interessati.

Qualora al personale non competa alcuno dei predetti emolumenti da conglobare, sarà conglobato un importo pari all'assegno temporaneo previsto a parità di coefficiente di stipendio, paga o retribuzione dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20. Detto importo

sarà detratto dalle competenze accessorie spettanti agli interessati.

Gli emolumenti da conglobare ai sensi del presente articolo saranno previamente maggiorati di un importo pari alle maggiori ritenute di carattere comune a tutto il personale statale a cui saranno assoggettati per effetto del conglobamento.

Le nuove misure lorde degli stipendi, paghe e retribuzioni saranno utili a tutti gli effetti, fatta eccezione per la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, per i quali saranno considerati gli stipendi, paghe e retribuzioni e gli altri eventuali emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964.

Dal 1° gennaio 1965, l'indennità di buonuscita dovuta al personale statale sarà liquidata sulla base di un ventesimo dell'80 per cento della misura annua dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà conglobato:

a) negli stipendi del personale di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662, l'assegno integrativo attribuito con la medesima;

b) negli stipendi, paghe e retribuzioni del restante personale, un importo pari al 28 per cento della misura iniziale degli emolumenti suddetti risultante, alla data di entrata in vigore della presente legge, per la funzione, categoria, grado, qualifica o classe di appartenenza.

L'assegno e l'importo da conglobare ai sensi del precedente comma saranno previamente maggiorati in misura corrispondente alle maggiori ritenute comuni a tutto il personale statale a cui saranno assoggettati per effetto del conglobamento.

In relazione all'incremento che subiranno gli stipendi, paghe e retribuzioni in applicazione del primo comma del presente articolo, sarà ridotto per eguale importo il trattamento economico accessorio in vigore al 28 febbraio 1966, ed ove occorra sarà mo-

dificata, in conseguenza di detta riduzione, la disciplina di detto trattamento.

I nuovi stipendi, paghe e retribuzioni saranno utili a tutti gli effetti, salvo l'eccezione prevista al penultimo comma del precedente articolo 2.

In sede di attuazione delle norme contenute nel presente articolo e nel precedente articolo 2, le misure lorde delle competenze che per effetto del conglobamento risulteranno soggette ad una ritenuta d'imposta superiore a quella già gravante, saranno elevate in relazione a tale maggiore incidenza.

Con l'attribuzione dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni conglobati non saranno ridotti gli assegni personali riassorbibili in occasione di aumento degli emolumenti suddetti.

Con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà altresì disposta:

a) l'elevazione dell'indennità di buonuscita ad un importo pari all'80 per cento di una mensilità lorda dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione per ogni anno di servizio computabile, e l'adeguamento degli assegni vitalizi, modificando a tal fine, in rapporto alle possibilità offerte dalla maggiore spesa autorizzata con la presente legge e dalla rideterminazione delle aliquote e della base imponibile di cui al successivo punto b), il sistema finanziario di gestione e l'ordinamento dell'Opera nazionale di previdenza del personale civile e militare, ed eventualmente delle corrispondenti gestioni delle Aziende autonome;

b) la rideterminazione delle aliquote e l'eventuale modifica della quota di retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali e della disciplina delle relative ritenute e corrispondenti contributi a carico dell'Amministrazione, avendo riguardo alle accertate essenziali esigenze delle singole gestioni interessate;

c) l'adeguamento del limite di cumulo degli stipendi e la modifica della disciplina del cumulo di un trattamento di quiescenza non privilegiato con un trattamento di attività, nel senso di conservare integra la pensione in godimento al personale, compreso quello degli enti pubblici di cui all'articolo

14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, al personale che esplica attività retributiva alle dipendenze dello Stato o degli enti pubblici suddetti, nel caso in cui l'attività stessa non costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quella che ha dato diritto alla pensione. In tal caso qualora sia ammessa la ricongiunzione ai fini della pensione dei due servizi, agli interessati sarà riconosciuta la facoltà di optare per tale ricongiunzione, prevedendo, per coloro che eserciteranno tale opzione, la cessazione della pensione e la rifusione delle rate eventualmente percepite. Ove non venga esercitata tale facoltà, il precedente servizio che ha dato luogo alla liquidazione della pensione in godimento di carriera nel nuovo impiego, ed il nuovo eventuale trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base del servizio effettivamente prestato in quest'ultimo rapporto, escludendo qualsiasi valutazione dei servizi precedenti o maggiorazione di anzianità. In tutti gli altri casi in cui il nuovo servizio non potrà essere valutato ai fini economici e costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione, quest'ultima sarà sospesa, anche nei riguardi del personale già in servizio, ove corrisposta. In tutti i casi di ricongiunzione, ai fini della liquidazione del nuovo trattamento di quiescenza non potrà essere considerato uno stipendio superiore a quello posto a base della precedente pensione se non sia trascorso almeno un anno nel nuovo rapporto. In relazione agli anzidetti criteri saranno dettate norme per l'eventuale coordinamento della presente disciplina con quella relativa ai fondi riguardanti altri trattamenti di quiescenza assimilabili a quelli statali.

Art. 4.

Il numero di ore di lavoro straordinario indicato nell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, e quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la determinazione del-

le misure delle indennità, dei compensi e degli assegni, comunque denominati, sostitutivi dei compensi per lavoro straordinario, sarà ridotto del 25 per cento dal 1° gennaio 1965 e del 37,50 per cento dal 1° marzo 1966.

Per accertate indilazionabili esigenze di servizio il Ministro per il tesoro potrà autorizzare annualmente prestazioni straordinarie in eccedenza ai nuovi limiti risultanti dall'applicazione del precedente comma e comunque per non oltre il 50 per cento di essi, per una maggiore spesa annua complessiva non superiore a milioni 4.000 dal 1° gennaio 1965 ed a milioni 7.000 dal 1° marzo 1966.

Le norme di legge e di regolamento che consentono prestazioni per lavoro straordinario in misure eccedenti i limiti di carattere generale richiamati nel primo comma saranno modificate, per quanto attiene alla durata mensile delle prestazioni suddette, in modo da evitare che le nuove misure orarie determinino un aumento del compenso mensile rispetto a quello mediamente fruito nell'anno 1964 in relazione alla qualifica ed alle funzioni.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale dell'esercizio delle Aziende autonome dello Stato, sempre che ricorrano effettive esigenze di servizio. La spesa relativa alle prestazioni straordinarie per tutto il personale delle Aziende non deve però superare questa sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale della Azienda delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risulterà iscritto in bilancio per l'anno 1965.

Art. 5.

Con effetto dal 1° luglio 1965, la misura lorda delle integrazioni temporanee di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni, e all'articolo 4 della legge 10 agosto 1964, n. 662, ferma restando la disciplina, sarà aumentata del 100 per cento. Il nuovo importo lordo mensile non dovrà tuttavia superare la maggiorazione mensile lorda della corrispondente pensio-

ne che deriverebbe considerando gli stipendi, paghe e retribuzioni che risulteranno dal 1° marzo 1966 per effetto del conglobamento previsto dalla presente legge.

Ai titolari di pensioni tabellari ed ai loro aventi diritto sarà attribuita, con effetto dalla stessa data, una integrazione temporanea in misura pari all'11 per cento dell'importo lordo della pensione, osservando, in quanto applicabile, la disciplina prevista dalla legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni.

Le integrazioni temporanee previste dal presente articolo saranno considerate agli effetti dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Le stesse integrazioni temporanee saranno attribuite anche in aggiunta alla tredicesima mensilità di pensione spettante per gli anni 1965 e successivi, osservando, in quanto applicabili, le norme relative all'integrazione della tredicesima mensilità di pensione per il 1963.

Art. 6.

L'integrazione della tredicesima mensilità prevista per il personale in attività di servizio ed in quiescenza dalla legge 10 agosto 1964, n. 656, è dovuta anche per il 1964 con le seguenti maggiorazioni:

a) a favore del personale in attività di servizio il cui trattamento economico è previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, un importo pari ad una mensilità lorda dell'assegno integrativo di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662;

b) a favore del restante personale in attività di servizio, un importo pari al 28 per cento di una mensilità dello stipendio, paga o retribuzione previsti inizialmente, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella funzione, categoria, grado, qualifica o classe di appartenenza;

c) a favore del personale in quiescenza e dei loro aventi diritto, un importo pari alla stessa integrazione della tredicesima mensilità 1963, escluse le categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, per le quali si considera un

importo pari ad una mensilità della integrazione temporanea prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1964, n. 662.

La tredicesima mensilità spettante nel 1964 ai titolari di pensioni tabellari ed ai loro aventi diritto è integrata di un importo pari all'11 per cento della mensilità stessa, con l'osservanza dei criteri previsti per le altre categorie di pensionati dalla legge 10 agosto 1964, n. 656.

La tredicesima mensilità spettante nel 1965 al personale in attività di servizio è integrata sulla base di quanto previsto dalle lettere a) e b) del primo comma, con una maggiorazione, per il solo personale contemplato alla lettera a), pari al 20 per cento dell'indennità mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21. Per quest'ultimo personale, la tredicesima mensilità spettante negli anni successivi è integrata di un importo pari al 20 per cento di detta indennità e dell'assegno integrativo, di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662.

L'integrazione della tredicesima mensilità per gli anni 1964 e successivi va determinata avendo riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio cui è riferita la mensilità stessa e va considerata, anche per il personale in attività di servizio, ai fini della ritenuta e del relativo contributo per l'assistenza sanitaria.

Art. 7.

Le pensioni straordinarie concesse anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, di importo inferiore a lire 780.000 annue lorde, sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Nel caso di godimento di più pensioni straordinarie da parte di uno stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di tali pensioni ai fini del raggiungimento del predetto importo di lire 780.000 annue lorde.

Le pensioni straordinarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili con gli altri assegni eventualmente spettanti agli interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Art. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con le modalità e nei termini previsti nell'articolo 1, nuove norme per la semplificazione dei procedimenti concernenti la attribuzione, le variazioni e il pagamento degli stipendi, paghe, retribuzioni e altri assegni spettanti al personale statale.

Art. 9.

Agli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà:

a) nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 con il gettito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741 e con aliquota del gettito derivante dal provvedimento concernente ritocchi all'imposta di bollo;

b) nell'esercizio 1965: con corrispondente aliquota del gettito derivante dal provvedimento concernente l'applicazione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata; con il gettito relativo all'applicazione del provvedimento concernente l'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dall'Enel; con quello derivante dal provvedimento concernente ritocchi all'imposta di bollo, nonché con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione della legge 9 ottobre 1964, n. 986.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per le Amministrazioni autonome dello Stato si provvede a carico dei rispettivi bilanci.

Ove le disponibilità dei bilanci medesimi non consentano di fronteggiare integralmente gli oneri di cui al precedente comma:

a) per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato relativamente al personale in at-

tività di servizio e per quella delle poste e dei telegrafi si provvede nei modi autorizzati rispettivamente dagli articoli 62 — con l'onere di ammortamento a carico dell'Amministrazione ferroviaria — e 67 della legge 28 giugno 1964, n. 444, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e dagli articoli 66 e 71 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1965, in aggiunta agli importi previsti nei citati articoli;

b) per l'Amministrazione dei monopoli di Stato si provvede per l'anno 1965 nei modi autorizzati dall'articolo 28 del predetto disegno di legge in aggiunta all'importo

previsto nell'articolo medesimo. Negli stessi modi si provvede per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

c) per le altre Amministrazioni, con esclusione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con corrispondenti sovvenzioni straordinarie da parte dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'anno 1965 anche per quanto attiene alle sovvenzioni straordinarie di cui alla precedente lettera c).